

ART. 1 COSTITUZIONE

È costituita nel rispetto del Codice civile e del Dlgs. n. 117 del 3.07.2017 o Codice del Terzo Settore, la Fondazione “Next generation EuroPA” simbolicamente rappresentata con un logo
*****.

La Fondazione verrà iscritta nel registro Unico nazionale del Terzo Settore o Runts. Gli estremi di iscrizione al RUNTS saranno indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede legale in Firenze, Via XXXXXX

Il cambio della sede nell’ambito dello stesso comune non costituisce modifica dell’atto costitutivo. Potranno essere aperte sedi secondarie o operative sia in Italia che all’estero. La sua durata è illimitata. Può essere sciolta come descritto al successivo art. 20.

ART. 3 SCOPO DELLA FONDAZIONE

Scopo principale della La Fondazione - Finalità e scopo

La Fondazione “Next generation EuroPA” ha lo scopo di promuovere una cultura di valorizzazione dello spirito civico, del senso di appartenenza alla Comunità – sia quella italiana che quella europea, secondo lo spirito, i sogni e gli auspici dei Padri spirituali dell’IDEA DI EUROPA e dei Padri Fondatori, considerando un diritto/dovere del cittadino interessarsi alla “res publica”, di favorire la coesione sociale, valorizzare l’etica applicata alla vita pubblica e amministrativa, promuovere il valore della conoscenza e il sentimento di cittadinanza, sensibilizzare e coinvolgere le giovani generazioni d’Italia e d’Europa alla costruzione del nostro e del loro Futuro, sensibilizzare e coinvolgere le Istituzioni italiane e comunitarie a compiere un investimento serio e determinato nel valore della persona e delle nuove generazioni nel rispetto del loro e nostro Presente e del loro e nostro Futuro, insieme. Tutto questo, anche e soprattutto dopo che la pandemia mondiale da “Coronavirus” ha determinato, per la prima volta nella storia delle Istituzioni comunitarie, una risposta condivisa, forte ed universale, di tipo economico-finanziario e partecipativo, soprattutto per garantire sì una veloce ripresa economica e sociale dei Popoli dell’Unione e dell’Europa, ma soprattutto un futuro migliore ai nostri Giovani. In un percorso-processo, necessario ed obbligato, di responsabilizzazione intergenerazionale.

Inoltre, la Fondazione persegue una serie di obiettivi più generali:

- a) promuovere ogni attività culturale, civica, aggregativa, ricreativa, e sociale tendente al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica e amministrativa del territorio in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà;
- b) promuovere l'istruzione, la preparazione e la formazione di base e specialistica, e superiore, ivi comprese le attività scientifiche e culturali ad esse connesse;
- c) partecipare alla vita pubblica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale di una comunità, in cui ciascuna Persona possa trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie identità, capacità e competenze;
- d) ridare primato al ruolo della politica come strumento di buon governo e di servizio al cittadino ed alle Comunità, anche attraverso la promozione della partecipazione democratica alla vita delle Istituzioni pubbliche;
- e) favorire lo sviluppo economico e produttivo, sociale, culturale, della comunità, compatibilmente con la sostenibilità ambientale, le risorse disponibili e ritraibili sui territori ed a livello centrale nazionale ed internazionale, favorendo la coesione sociale e territoriale;
- f) promuovere iniziative socio-culturali e costituire un punto di riferimento sui territori di riferimento (locali, regionali, nazionali, internazionali), aggregando liberamente diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici, rappresentando istanze ed iniziative che provengono, sia dalla società civile, sia dalle Istituzioni, sia dal mondo imprenditoriale che dalla Pubblica Amministrazione;
- g) sviluppare la formazione della persona, nel suo essere presenza ed espressione nella società, nella politica, nell'economia e nella cultura, favorendo la parità di genere e promuovendo costantemente nelle giovani generazioni lo spirito civico, il senso di appartenenza alla Comunità, la partecipazione alla vita pubblica e amministrativa, la coesione sociale, il valore della conoscenza, il sentimento di cittadinanza, l'educazione ambientale;
- h) promuovere lo sviluppo avanzato e armonico delle Autonomie locali nel quadro dei grandi cambiamenti strategici in atto e delle riforme di prospettiva in Italia e nell'Unione europea.

Al fine di cui sopra la Fondazione intende elaborare e realizzare iniziative che favoriscano:

- la libera informazione e la diffusione di contenuti: la Fondazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, locali, regionali, nazionali ed internazionali;

- lo sviluppo e l'incremento costante di un'offerta ampia e qualificata di percorsi e attività formative e progetti di innovazione, anche attraverso la collaborazione con Istituzioni europee, nazionali, regionali e locali in tutte le loro articolazioni, con centri di ricerca e con operatori qualificati del mondo della cultura, della politica e della produzione di beni e servizi, per perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppare il senso di partecipazione attiva alla vita politica, sociale e culturale del territorio e del Paese da parte dei cittadini e, in particolare, dei giovani;
- promuovere il benessere delle comunità territoriali, il sentimento di cittadinanza nazionale, europea e mondiale, l'equilibrio fra uomo e ambiente/territorio, l'interculturalità, la coesistenza pacifica, l'accoglienza dell'altro, ecc.;
- concorrere a formare una classe dirigente al servizio delle Istituzioni e della società civile;
- sostenere il rinnovamento della vita politica locale e nazionale attraverso la promozione della cultura e della formazione civica nei giovani;
- fornire occasioni nelle quale offrire alle giovani generazioni già impegnate nell'Amministrazione locale, nei partiti e movimenti, nelle aziende, nel mondo dell'associazionismo, dei mass-media, un'esperienza formativa di alta qualità;
- mettere in rete le potenzialità dei giovani coinvolti attivamente nella vita pubblica del Paese.

La Fondazione ha altresì lo scopo istituzionale di svolgere attività di promozione e diffusione della cultura di solidarietà e promozione sociale, anche attraverso attività di ricerca, finalizzata tra l'altro allo studio dei fenomeni afferenti alla partecipazione politica attiva. Può inoltre bandire borse di studio e concorsi per promuovere la partecipazione alla vita politica e sociale della cittadinanza.

La Fondazione persegue gli scopi di cui sopra nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Gli eventuali proventi, rendite e utili derivanti dallo svolgimento delle attività sono utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può, fra l'altro:

- a) promuovere la raccolta di fondi e richiedere contributi locali, nazionali, dell'Unione europea e internazionali;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- c) partecipare ad iniziative congiunte con altri Istituti nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;

- d) promuovere seminari, conferenze, convegni ed attività editoriali anche con altre Istituzioni e Organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
- e) promuovere la costituzione o partecipazione a Società, Consorzi, Associazioni, Fondazioni e altri Organismi che condividono la medesima finalità della Fondazione;
- f) promuovere e realizzare studi, corsi, incontri, seminari, iniziative d'interesse per gli Enti territoriali e le Autonomie locali ivi compresi gruppi di studio;
- g) svolgere attività di aggiornamento e assistenza tecnica su tutte le materie e le discipline che permettano alle Enti territoriali ed alle Autonomie Locali un utilizzo più efficace, efficiente e di qualità delle proprie risorse e del proprio patrimonio;
- h) predisporre progetti tesi al miglioramento delle attività delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti Locali territoriali;
- i) dare sbocco concreto e rivolgere la propria attività con azioni verso il Parlamento, il Governo nazionale e quelli territoriali, gli Organi dello Stato e gli Enti Pubblici di ogni natura, anche a livello europeo e comunitario, per cooperare al fine di elaborare nuove o riformate norme legislative e regolamentari e per la soluzione delle tematiche dei soci;
- j) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative e aggregative di interesse sociale.

ART. 4. PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili (o altre utilità impiegabili per il raggiungimento degli scopi effettuati dai Fondatori Promotori, membri della Fondazione, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori);
- dai beni mobili o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ART 5. FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi concessi in qualsiasi forma da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART 6. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio Finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali in quanto compatibili.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che al destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge .

ART 7. -MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della fondazione si dividono in.

- Fondatori Promotori;
- Membri della fondazione;

- Partecipanti Istituzionali;

- Sostenitori.

Art. 8 FONDATORI PROMOTORI

Sono Fondatori Promotori le persone fisiche o giuridiche ed enti di diritto pubblico o privato che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione. In caso di decadenza della qualifica di taluno dei soci promotori quelli superstiti procederanno con delibera assunta a maggioranza alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative e i diritti previsti per i Fondatori Promotori, scelto fra persone legate agli scopi della Fondazione o comunque fra i membri che siano tali da almeno tre anni e in regola con il versamento dei contributi dovuti.

ART. 9 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità della Fondazione e accettando le disposizioni dello Statuto e del Regolamento qualora emanato, dichiarano di voler ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, beni mobili o immobili nelle forme e nella misura determinata dal consiglio Direttivo.

I membri sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

ART. 10 PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche Pubbliche o private e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e /o Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi nelle forme e nella misura stabilita anche annualmente dal Consiglio Direttivo.

I partecipanti istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici Progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I partecipanti istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio direttivo e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti istituzionali devono impegnarsi a rispettare lo Statuto della Fondazione e il Regolamento qualora emanato.

ART. 11 SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di sostenitori le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private o gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alle finalità della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali e con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, ovvero con un'attività professionale di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito di attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I sostenitori sono ammessi con Delibera inappellabile del Consiglio direttivo e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I sostenitori devono impegnarsi a rispettare lo Statuto della Fondazione e il Regolamento qualora emanato.

ART.12 PARTECPANTI ESTERI

Possono essere nominati membri della Fondazione, Partecipanti Istituzionali o Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché enti pubblici o privati o altre istituzioni costituite o aventi la sede principale all'estero.

Art. 13. ESCLUSIONE E RECESSO

Il consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei suoi componenti, l'esclusione di Membri della Fondazione, Partecipanti Istituzionali e Sostenitore per grave e reiterato inadempimento degli obblighi doveri derivanti dal presente Statuto, fra i quali in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento rispetto alle contribuzioni e i conferimenti previsti dallo Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione

ART. 14 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio direttivo;

Il Comitato esecutivo di Gestione;

Il Presidente della Fondazione;

Il Comitato Scientifico.

ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di cinque ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di dodici.

La composizione sarà la seguente:

Fino a * consiglieri scelti e nominati fra i Fondatori Promotori, con deliberazione comune assunta a maggioranza. I fondatori Promotori, nell'ambito dei membri di loro spettanza, potranno ogni triennio rinnovare nella carica di consigliere fino alla metà dei consiglieri nominati e così in perpetuo;

fino a * consiglieri nominati fra i Membri così come designati;

Il consiglio potrà cooptare fino ad altri tre membri scegliendoli fra i Partecipanti istituzionali e i sostenitori. In tal caso il Consiglio Direttivo potrà essere aumentato fino ad un massimo di **** membri.

I membri del Consiglio direttivo restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il Consiglio Direttivo potrà ritenersi validamente costituito e operare con la maggioranza dei Fondatori Promotori.

Il membro del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i membri restanti devono provvedere nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla nomina di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

-stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli* e * del Presente Statuto;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare compiti specifici ai Consiglieri;
- nominare ove opportuno i membri del Comitato Scientifico
- nominare i membri del Comitato Esecutivo di gestione;
- nominare l'organo di consulenza contabile
- nominare Membri, Partecipanti istituzionali e Sostenitori;
- determinare anche annualmente, la misura minima del contributo a carico dei Fondatori Promotori, dei membri, dei partecipanti istituzionali e dei Sostenitori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- delibera eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richiesta formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno del Consiglio.

Delle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

ART. 16 COMITATO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Comitato esecutivo di Gestione è composto da tre membri, e precisamente: il Presidente della Fondazione,**** e un membro nominato dal Consiglio direttivo.

I membri del comitato esecutivo di gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio direttivo è compatibile con quella di membro del comitato esecutivo di gestione.

Il comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Comitato Esecutivo di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio direttivo;
- predisporre il Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio direttivo per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che non comportino incremento del patrimonio della Fondazione;

Individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato esecutivo di gestione può delegare parte dei suoi poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Comitato esecutivo di gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri, per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 17 PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria, momento di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito, a tutti gli effetti da un Consigliere dal medesimo designato.

ART. 18 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico, ove istituito è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

ART. 19 ORGANO DI CONSULENZA CONTABILE

L'Organo di Consulenza contabile è un organo monocratico ed è nominato dal Consiglio direttivo, scegliendo fra persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili.

L'Organo di consulenza contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di consulenza contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

ART. 20 SCIoglimento

La Fondazione con deliberazione del Consiglio Direttivo che ne nomina il Liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa a ***** a .

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 21 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia .

ART. 22 NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.